

The background of the entire page is a photograph of a construction worker. The worker is wearing a bright orange high-visibility safety suit with reflective silver stripes, a white hard hat with 'GAMCO' written on it, and orange work gloves. He is leaning over a concrete structure, possibly a formwork, and appears to be working with a tool. In the background, another worker in similar gear is visible. The overall scene is a construction site.

Regolamento DPI e norme

Regolamento (UE) 2016/425



Realizzazione

Certifico S.r.l.

Sede op.: A. De Curtis 28 - 06135 PERUGIA

Sede amm.: Via Benedetto Croce 15 - 06024 Gubbio PERUGIA

Tel. + 39 075 5997363 | + 39 075 5997343

Assistenza 800 14 47 46

info@certifico.com

www.certifico.com

Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425

- Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81/51 del 31.03.2016)

- Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992)

- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI

Edizione: 4.0

Data: Luglio 2021

ISBN: 978-88-98550-93-7

Ing. Marco Maccarelli

Copyright: Certifico S.r.l.

Indice

Realizzazione	2
Disclaimer	3
Changelog	4
Regolamento DPI Regolamento (UE) 2016/425	6
Premessa	9
Capo I Disposizioni generali	15
Articolo 1 Oggetto	15
Articolo 2 Ambito di applicazione	16
Articolo 3 Definizioni	17
Articolo 4 Messa a disposizione sul mercato	18
Articolo 5 Requisiti essenziali di salute e di sicurezza	19
Articolo 6 Disposizioni concernenti l'uso dei DPI	20
Articolo 7 Libera circolazione	21
Capo II Obblighi degli operatori economici	22
Articolo 8 Obblighi dei fabbricanti	22
Articolo 9 Mandatari	23
Articolo 10 Obblighi degli importatori	24
Articolo 11 Obblighi dei distributori	25
Articolo 12 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	26
Articolo 13 Identificazione degli operatori economici	27
Capo III Conformità del DPI	28
Articolo 14 Presunzione di conformità del DPI	28
Articolo 15 Dichiarazione di conformità UE	29
Articolo 16 Principi generali della marcatura CE	30
Articolo 17 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE	31
Capo IV Valutazione della conformità	32
Articolo 18 Categorie di rischio dei DPI	32
Articolo 19 Procedure di valutazione della conformità	33
Capo V Notifica degli organismi di valutazione della conformità	34
Articolo 20 Notifica	34
Articolo 21 Autorità di notifica	35
Articolo 22 Requisiti relativi alle autorità di notifica	36
Articolo 23 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica	37
Articolo 24 Requisiti relativi agli organismi notificati	38
Articolo 25 Presunzione di conformità degli organismi notificati	40
Articolo 26 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	41
Articolo 27 Domanda di notifica	42
Articolo 28 Procedura di notifica	43
Articolo 29 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati	44
Articolo 30 Modifiche delle notifiche	45
Articolo 31 Contestazione della competenza degli organismi notificati	46
Articolo 32 Obblighi operativi degli organismi notificati	47
Articolo 33 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati	48
Articolo 34 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	49
Articolo 35 Scambio di esperienze	50

Articolo 36 Coordinamento degli organismi notificati	51
Capo VI Vigilanza del mercato dell'Unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione e procedura di salvaguardia dell'Unione	52
Articolo 37 Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione	52
Articolo 38 Procedura a livello nazionale per i DPI che presentano rischi	53
Articolo 39 Procedura di salvaguardia dell'Unione	54
Articolo 40 DPI conformi che presentano un rischio	55
Articolo 41 Non conformità formale	56
Capo VII Atti delegati e atti di esecuzione	57
Articolo 42 Delega di potere	57
Articolo 43 Esercizio della delega	58
Articolo 44 Procedura di comitato	59
Capo VIII Disposizioni transitorie e finali	60
Articolo 45 Sanzioni	60
Articolo 46 Abrogazione	61
Articolo 47 Disposizioni transitorie	62
Articolo 48 Entrata in vigore e applicazione	63
Allegati	64
Allegato I Categorie di rischio dei DPI	65
Allegato II Requisiti essenziali di salute e di sicurezza	66
Allegato III Documentazione tecnica per i DPI	76
Allegato IV Controllo interno della produzione	77
Allegato V Esame UE del tipo	78
Allegato VI Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione	81
Allegato VII Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali	82
Allegato VIII Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione	84
Allegato IX Dichiarazione di conformità UE n. ... (1)	87
Allegato X Tavola di concordanza	88
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 Decreto DPI	89
Premessa	91
Art. 1 (Campo di applicazione e definizioni)	91
Art. 2 (Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI)	91
Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza)	91
Art. 4. (Categorie di DPI)	91
Art. 5 (Procedura di valutazione della conformità)	91
Art. 6 (Organismi notificati)	91
Art. 7 (Validità degli attestati di certificazione CE)	92
Art. 8. (Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria)	92
Art. 9. (Controllo del prodotto finito)	92
Art. 10. (Controllo del sistema di qualità)	92
Art. 11. (Dichiarazione di conformità CE)	92
Art. 12 (Marcatura CE)	92
Art. 12 -bis (Disposizioni per la documentazione tecnica)	92
Art. 13 (Vigilanza del mercato sui DPI)	92
Art. 14 (Sanzioni e disposizioni penali)	93
Art. 14 -bis (Disposizioni di adeguamento)	94
Art. 15 (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di	94

valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato)	
Allegato I	94
Allegato II	94
Allegato III	94
Allegato IV	94
Allegato V	95
Allegato VI	95
Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI	96

Disclaimer

Certifico S.r.l. non si assume responsabilità:

1. per inesattezze o non corretta applicazione delle informazioni riportate nell'ebook.
2. per la divulgazione/ modifica non autorizzata dell'ebook.

L'unica fonte ufficiale è al sito:

[Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea](#)

Changelog

Ed. 4.0 Luglio 2021

- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI

Elenco consolidato Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI al 05 Marzo 2021

Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).

I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:

1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull'attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull'attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell'udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021)

e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.

Ed. 3.0 Aprile 2021

- Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI

Elenco consolidato Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI al 05 Marzo 2021

Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).

I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:

1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)

4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull'attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull'attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)

e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.

Ed 2.0 Marzo 2019

- Inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992)

Ed 1.0 Febbraio 2018



Regolamento DPI | Regolamento (UE) 2016/425

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE L 81/51 del 31.03.2016)

[Premessa](#)

[Capo I Disposizioni generali](#)

[Articolo 1 Oggetto](#)

[Articolo 2 Ambito di applicazione](#)

[Articolo 3 Definizioni](#)

[Articolo 4 Messa a disposizione sul mercato](#)

[Articolo 5 Requisiti essenziali di salute e di sicurezza](#)

[Articolo 6 Disposizioni concernenti l'uso dei DPI](#)

[Articolo 7 Libera circolazione](#)

[Capo II Obblighi degli operatori economici](#)

[Articolo 8 Obblighi dei fabbricanti](#)

[Articolo 9 Mandatari](#)

[Articolo 10 Obblighi degli importatori](#)

[Articolo 11 Obblighi dei distributori](#)

[Articolo 12 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori](#)

[Articolo 13 Identificazione degli operatori economici](#)

[Capo III Conformità del DPI](#)

[Articolo 14 Presunzione di conformità del DPI](#)

[Articolo 15 Dichiarazione di conformità UE](#)

[Articolo 16 Principi generali della marcatura CE](#)

[Articolo 17 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE](#)

[Capo IV Valutazione della conformità](#)

[Articolo 18 Categorie di rischio dei DPI](#)

[Articolo 19 Procedure di valutazione della conformità](#)

[Capo V Notifica degli organismi di valutazione della conformità](#)

[Articolo 20 Notifica](#)

[Articolo 21 Autorità di notifica](#)

[Articolo 22 Requisiti relativi alle autorità di notifica](#)

[Articolo 23 Obbligo di informazione a carico delle autorità di notifica](#)

[Articolo 24 Requisiti relativi agli organismi notificati](#)

[Articolo 25 Presunzione di conformità degli organismi notificati](#)

[Articolo 26 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati](#)

[Articolo 27 Domanda di notifica](#)

[Articolo 28 Procedura di notifica](#)

[Articolo 29 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati](#)

[Articolo 30 Modifiche delle notifiche](#)

[Articolo 31 Contestazione della competenza degli organismi notificati](#)

[Articolo 32 Obblighi operativi degli organismi notificati](#)

[Articolo 33 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati](#)

[Articolo 34 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati](#)

[Articolo 35 Scambio di esperienze](#)

[Articolo 36 Coordinamento degli organismi notificati](#)

[Capo VI Vigilanza del mercato dell'Unione, controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione e procedura di salvaguardia dell'Unione](#)

[Articolo 37 Vigilanza del mercato dell'Unione e controlli sui DPI che entrano nel mercato dell'Unione](#)

[Articolo 38 Procedura a livello nazionale per i DPI che presentano rischi](#)

[Articolo 39 Procedura di salvaguardia dell'Unione](#)

[Articolo 40 DPI conformi che presentano un rischio](#)

[Articolo 41 Non conformità formale](#)

[Capo VII Atti delegati e atti di esecuzione](#)

[Articolo 42 Delega di potere](#)

[Articolo 43 Esercizio della delega](#)

[Articolo 44 Procedura di comitato](#)

[Capo VIII Disposizioni transitorie e finali](#)

[Articolo 45 Sanzioni](#)

[Articolo 46 Abrogazione](#)

[Articolo 47 Disposizioni transitorie](#)

[Articolo 48 Entrata in vigore e applicazione](#)



Allegati

[Allegato I Categorie di rischio dei DPI](#)

[Allegato II Requisiti essenziali di salute e di sicurezza](#)

[Allegato III Documentazione tecnica per i DPI](#)

[Allegato IV Controllo interno della produzione](#)

[Allegato V Esame UE del tipo](#)

[Allegato VI Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione](#)

[Allegato VII Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali](#)

[Allegato VIII Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione](#)

[Allegato IX Dichiarazione di conformità UE](#)

[Allegato X Tavola di concordanza](#)

Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475

Consolidato 2019



Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Decreto DPI

Consolidato 2019

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio.

(Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992)

Il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 | Consolidato 2019 tiene conto delle seguenti modifiche/integrazioni/abrogazioni intervenute da Gennaio 1193 a Marzo 2019:

- 18/01/1993 Avviso di rettifica (in G.U. 18/01/1993, n.13)
- 30/01/1997 Decreto Legislativo 2 gennaio 1997, n. 10 (in G.U. 30/01/1997, n.24)
- 12/03/2019 Decreto Legislativo 19 febbraio 2019 n. 17 (GU Serie Generale n.59 del 11-03-2019)

[Premessa](#)

[Art. 1 \(Campo di applicazione e definizioni\)](#)

[Art. 2 \(Norme armonizzate e presunzione di conformità dei DPI\)](#)

[Art. 3 \(Requisiti essenziali di sicurezza\)](#)

[Art. 4. \(Categorie di DPI\) \(articolo abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17\)](#)

[Art. 5 \(Procedura di valutazione della conformità\)](#)

[Art. 6 \(Organismi notificati\)](#)

[Art. 7 \(Validità degli attestati di certificazione CE\)](#)

[Art. 8. \(Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria\)](#) (articolo abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Art. 9. \(Controllo del prodotto finito\)](#) (articolo abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Art. 10. \(Controllo del sistema di qualità\)](#) (articolo abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Art. 11. \(Dichiarazione di conformità CE\)](#) (articolo abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Art. 12 \(Marcatura CE\)](#)

[Art. 12 -bis \(Disposizioni per la documentazione tecnica\)](#)

[Art. 13 \(Vigilanza del mercato sui DPI\)](#)

[Art. 14 \(Sanzioni e disposizioni penali\)](#)

[Art. 14 -bis \(Disposizioni di adeguamento\)](#)

[Art. 15 \(Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato\)](#)

[Allegato I](#) (allegato abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Allegato II](#) (allegato abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Allegato III](#) (allegato abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Allegato IV](#) (allegato abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Allegato V](#) (allegato abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)

[Allegato VI](#) (allegato abrogato dal D.lgs 19 febbraio 2019 n. 17)



Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI

Elenco consolidato Norme armonizzate Regolamento (UE) 2016/425 DPI al 21 Luglio 2021

Dal 1° dicembre 2018 i riferimenti delle norme armonizzate sono pubblicati e ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non più come "Comunicazioni della Commissione" ma mediante "Decisioni di esecuzione della Commissione" (Vedasi Com.(2018) 764 EC).

I riferimenti pubblicati ai sensi del Regolamento 2016/425/UE sono contenuti nelle:

1. Comunicazione 2018/C 209/03 della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GUUE 2018/C 209/17 del 15.06.2018)
2. Rettifica della comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU C 222/30 del 26.06.2018)
3. Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 della Commissione del 18 maggio 2020 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi di protezione individuale redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156/13 del 19.05.2020)
4. Decisione di esecuzione (UE) 2021/395 della Commissione del 4 marzo 2021 che modifica la Decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sulle proprietà elettrostatiche degli indumenti di protezione, sugli indumenti di protezione per vigili del fuoco e sugli indumenti protettivi per motociclisti, sugli indumenti di protezione per l'utilizzo nello snowboard, sugli indumenti di protezione indossati da operatori che applicano prodotti pesticidi e lavoratori esposti a questi pesticidi applicati, sull'attrezzatura di visibilità migliorata per situazioni a medio rischio, sull'attrezzatura per alpinismo e sugli indumenti di protezione contro i pericoli termici da arco elettrico. (GU L 77/35 del 5.3.2021)
5. Decisione di esecuzione (UE) 2021/1201 della Commissione del 16 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/668 per quanto riguarda le norme armonizzate sui protettori dell'udito. (GU L 259/8 del 21.7.2021)

e devono essere letti insieme, tenendo conto che la decisione modifica alcuni riferimenti pubblicati nella comunicazione.